

# CAPITOLATO SPECIALE PER LA FORNITURA DI UN ELETTROMIOGRAFO DA DESTINARE ALL'U.O. DI NEUROLOGIA DI OLBIA

## Sommario

1. Descrizione della fornitura
2. Caratteristiche tecniche generali - Osservanza di leggi e regolamenti
3. Modalità di esecuzione della prestazione
4. Collaudo
5. Formazione del personale
6. Garanzia
7. Ordini e consegna
8. Norme di rinvio

### **Art. 1. DESCRIZIONE DELLA FORNITURA**

Il presente appalto ha per oggetto la fornitura di n.1 elettromiografo da destinare all'U.O. di Neurologia dell'Ospedale San Giovanni di Dio di Olbia. Le caratteristiche dei prodotti richiesti sono quelle indicato nell'"allegato tecnico 1 – Specifiche tecniche" al presente CSA.

### **Art. 2. CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI – OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI**

1. Pena esclusione dalla gara, le apparecchiature ed i materiali richiesti, dovranno essere in possesso del marchio CE e risultare dispositivi medici rispondenti ai requisiti del Decreto Legislativo 24 febbraio 1997, n°46 (Recepimento Direttiva Europea 93/42); di ognuna dovrà essere allegata opportuna certificazione, ovvero, indicazione del numero di iscrizione al Repertorio dei Dispositivi medici secondo il Decreto Ministeriale del 20 febbraio 2007, *n.25651* e successivi aggiornamenti. (da inserire nella Busta B- Documentazione Tecnica di cui all'art.7 del Disciplinare di gara)  
Le apparecchiature dovranno altresì:
  - essere conformi alle caratteristiche tecniche dichiarate dall'Impresa;
  - essere conformi alle disposizioni e normative nazionali applicabili.
2. Per quanto non sia esplicitamente disciplinato dal contratto e dal presente Capitolato, l'esecuzione dell'appalto è soggetta all'osservanza di tutte le normative vigenti.
3. Qualora entrino in vigore nuove normative in corso d'appalto, sia di tipo prescrittivo giuridico – amministrativo, sia di carattere tecnico, l'Appaltatore sarà tenuto ad adeguarvisi immediatamente (vedere in particolare l'art.2, comma 8 del CGA).
4. L'appalto è soggetto all'osservanza di tutte le norme regolamentari in vigore e che saranno emanate fino al momento del collaudo positivo, senza che eventuali adeguamenti degli accordi contrattuali alle nuove disposizioni diano all'Appaltatore titolo per pretendere compensi diversi da quelli indicati nell'aggiudicazione.

### **Art. 3. MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE**

In merito alle modalità di esecuzione della prestazione si fa riferimento, se non diversamente stabilito dal presente CSA, al combinato disposto dell'art.3 e 4 del Capitolato Generale d'appalto per le forniture e servizi per la Asl n.2 di Olbia.

#### **Art. 4. COLLAUDO**

Per quanto riguarda il collaudo dell'apparecchiatura si veda quanto riportato all'art.9 del CGA.

Al termine delle prove di accettazione necessarie al collaudo, sarà effettuata la formazione base agli utilizzatori: dall'ultimazione della formazione, l'Azienda si riserva un periodo di prova delle apparecchiature di trenta giorni naturali e consecutivi, al termine del quale verrà firmato il collaudo delle apparecchiature stesse su modulistica dell'Azienda.

All'impresa Aggiudicataria, fino all'esecuzione del collaudo, potranno essere firmate dal personale ASL solo bolle di consegna e/o rapporti di lavoro finalizzati all'installazione; l'eventuale modulistica di collaudo dell'impresa sarà firmata solo in seguito alla firma del collaudo su modulistica ASL.

Sono a carico dell'impresa aggiudicataria le misure di sicurezza sull'apparecchiatura e la stessa dovrà fornire al Servizio aziendale competente una relazione sulle prove eseguite.

L'impresa dovrà occuparsi di eseguire la formazione di base degli operatori clinici e tecnici, come riportato nel paragrafo successivo; l'impresa dovrà impegnarsi a raccogliere le firme degli operatori che avranno seguito la formazione e di consegnare la relativa modulistica al Servizio aziendale competente.

Al termine della formazione di base, avrà inizio il periodo di prova durante il quale la ASL si riserva di effettuare una serie di esami e di valutarne la qualità diagnostica. Solo alla conclusione positiva di questa fase si intende superato il collaudo della apparecchiatura.

Dalla data dell'esito positivo del collaudo decorreranno i termini della garanzia post-collaudo e di gratuita manutenzione. Con la consegna della fornitura, e prima della redazione del verbale di collaudo, l'appaltatore è tenuto a depositare, senza ulteriori corrispettivi, i manuali d'uso e manutenzione, le certificazioni di conformità ed ogni altra documentazione tecnica o descrittiva, in lingua italiana, idonea per assicurare il soddisfacente funzionamento o impiego dei beni forniti (si ricorda che il manuale d'uso deve essere fornito in lingua italiana e possibilmente anche in lingua inglese, come richiesto nelle specifiche tecniche).

L'appaltatore dovrà fornire tutta l'assistenza, il personale e i mezzi tecnici per l'espletamento delle operazioni di collaudo.

L'assenza di rappresentanti dell'Appaltatore è considerata come acquiescenza alle constatazioni ed ai risultati cui giungono i collaudatori.

#### **Art. 5. FORMAZIONE DEL PERSONALE**

L'impresa dovrà garantire un adeguato piano di formazione e addestramento sull'utilizzo dell'apparecchiatura rivolto al personale medico, sanitario e tecnico designato dall'Azienda, compreso il personale del Servizio di Ingegneria Clinica ed qualora necessario quello del Servizio di Fisica Sanitaria per la gestione delle Procedure di Sicurezza e Controlli di qualità.

L'Appaltatore è obbligato a tenere un corso di formazione nel caso di aggiornamento della apparecchiatura per tutto il periodo di garanzia, compresi gli aggiornamenti software.

#### **Art. 6. GARANZIA**

Le offerte dovranno indicare la durata della garanzia sulla fornitura, che non potrà avere durata inferiore a 24 mesi. Durante tale periodo l'impresa aggiudicataria dovrà assicurare l'assistenza e la manutenzione nel rispetto dei tempi e modalità sotto descritti:

1. La garanzia sull'apparecchiatura, comprensiva di manutenzione preventiva e correttiva e, per i software, evolutiva, è di tipo "full risk": saranno ammesse solo eventuali clausole limitative di responsabilità nei limiti previsti in disciplinare di gara e relativi allegati.
2. La garanzia avrà decorrenza dal verbale di collaudo positivo o dal termine ultimo per l'effettuazione del collaudo, se il ritardo non dipenda da causa imputabile all'appaltatore e se il collaudo, una volta eseguito, abbia avuto esito positivo.

Fino al collaudo positivo e comunque non oltre il termine previsto per il collaudo, se esitato anche in data successiva positivamente per causa dipendente dall'Azienda, sull'appaltatore grava ogni onere, anche finanziario, relativo alla conservazione ed alla manutenzione dei beni tutti, nelle condizioni e nel grado di efficienza e con le caratteristiche in base alle quali sono forniti e costruiti.

3. Per tutto il periodo intercorrente fra l'esecuzione dell'appalto e l'emissione del certificato di Collaudo, salve le maggiori responsabilità sancite dall'art. 1699 C.C., l'Appaltatore è quindi garante dell'appalto, obbligandosi a sostituire quanto si mostrasse non rispondente alle prescrizioni contrattuali. In tale periodo la manutenzione dovrà essere eseguita nel modo più tempestivo.

4. Durante il periodo di garanzia dovranno essere effettuati tutti gli interventi di manutenzione preventiva e/o correttiva necessari, le verifiche di sicurezza che si renderanno eventualmente necessarie al fine di ottenere un'ottimizzazione delle prestazioni dell'apparecchiatura. Tale attività dovrà essere documentata mediante la consegna rapporti di lavoro al medesimo Servizio.

5.L'offerente dovrà specificare in offerta tecnica il numero di interventi di manutenzione preventiva annui che saranno effettuati nel periodo di garanzia, compatibilmente a quanto previsto dal costruttore. Le condizioni di garanzia si applicano anche alle dotazioni accessorie. Gli aggiornamenti hardware e software del sistema dovranno essere compresi nella garanzia.

6.Nel periodo di garanzia:

il tempo massimo di intervento tecnico è di 5 ore lavorative ed il tempo massimo di soluzione guasto è di 40 ore lavorative, considerando lavorativi tutti i giorni dal lunedì al sabato compresi e tutte le settimane dell'anno ed un orario giornaliero minimo 08,00 – 13,00/14,00 – 17,30.

7.L'Appaltatore è obbligato, per non meno di sette anni dal collaudo positivo, a garantire i ricambi per tutti i beni forniti, nei tempi e nei modi necessari ad assicurare una regolare e tempestiva assistenza tecnica da parte dell'appaltatore designato dall'Azienda, chiunque esso sia, con limiti di tempi di intervento e di soluzione guasto non superiori a quelli definiti nel presente CSA.

8.L'Appaltatore deve altresì non superare i tempi massimi annui di fermo macchina per manutenzioni programmate dichiarati in offerta tecnica; il superamento di detti limiti costituirà motivo di applicazione delle penali previste dal presente CSA o dal Capitolato Generale d'appalto per le forniture e servizi per la Asl n.2 di Olbia.

9. Apparecchiatura in sostituzione

Se del caso, l'Amministrazione Appaltante si riserva la facoltà di richiedere all'Impresa apparecchiatura in sostituzione, analoga ed idonea per la continuità operativa dell'U.O. di Neurologia.

La fornitura di un'apparecchiatura analoga per prestazioni e caratteristiche potrà altresì essere richiesta all'Impresa nel caso in cui il fermo macchina dovesse protrarsi oltre le 40 ore.

## **Art. 7. ORDINI E CONSEGNA**

Le ordinazioni per l'installazione dell'apparecchiatura saranno fatte per iscritto con ordini che verranno emanati dal Responsabile del Servizio Provveditorato e Amministrazione Patrimoniale. La fornitura dell'apparecchiatura dovrà essere effettuata entro 30 giorni dalla data di ricevimento dell'ordine, in deroga a quanto stabilito all'art.7 del CGA, salvo un minore termine venga proposto dall'offerente in sede di predisposizione dell'offerta.

Le bolle di consegna/DDT, in particolare, oltre a contenere le informazioni prescritte dalla normativa, devono:

- a) riportare il numero e la data della delibera di aggiudicazione, che la stazione appaltante avrà già comunicato;
- b) riportare il numero d'ordine;
- d) indicare il centro di costo di destinazione e l'esatta ubicazione già indicato nell'ordine;
- e) indicare i codici relativi all'apparecchiatura che si sta consegnando:

Codice CIVAB costruttore
Codice CIVAB tipologia
codice CND

L'aggiudicataria dovrà inviare una copia della bolla/DDT, attestante la consegna del bene anche ai recapiti indicati nell'ordine.

## **Art. 8. MODALITA' DI FATTURAZIONE – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO**

Per quanto concerne la liquidazione della fornitura, la fatturazione e i pagamenti si veda l'art.13 del CGA.

Le fatture, per la loro liquidabilità, oltre a riportare quanto previsto in CGA, devono riportare:

Le fatture, in particolare, devono:

- a) riportare il numero e la data della delibera di aggiudicazione;
- b) riportare il numero d'ordine;
- c) essere corredate dall'indicazione della bolla/ documento di trasporto;
- d) indicare il centro di costo indicato nell'ordine.
- e) indicare i codici relativi all'apparecchiatura che si è consegnata:

Codice CIVAB costruttore
Codice CIVAB tipologia
codice CND

Nel caso specifico la stipulazione del contratto avverrà secondo gli usi del commercio, secondo quanto previsto dall'art.16 del CGA.

**Non sarà possibile liquidare le fatture che non riportano le predette informazioni, indispensabili per la registrazione dell'acquisto nel sistema contabile regionale.**

#### **Art. 9. NORME DI RINVIO**

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato speciale d'appalto, dal Bando e dal Disciplinare, dagli altri atti di gara e dalle norme richiamate da uno o più degli atti testé elencati, ed in quanto compatibili, si applicano il Capitolato Generale d'Appalto per forniture e servizi di questa Azienda (scaricabile dal sito [www.asllobia.it](http://www.asllobia.it)- bandi e gare) e, in subordine, le norme civilistiche vigenti in materia.